

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

ORDINANZA N. 8

Castelli il 26/01/2018

OGGETTO: Edificio in loc. Castelli fg.2 particella n.196 sub 1-2 sito in Frazione Colledoro C.da Corazzano.

Revoca ordinanza n. 89 del 20/12/2016 e Dichiarazione di Inagibilità Totale "E".

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24/08/2016 e fino a tutto il 18/01/2017 da un terremoto di elevata magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza di beni pubblici e privati;

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici registrati dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato l'intero territorio comunale;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. N. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza n. 89 del 20/12/2016 con la quale, a seguito del sopralluogo modalità "FAST" (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post- Terremoto) effettuato in data 07/12/2016 dalla squadra preposta di Protezione Civile n. SF626 scheda n.02, si comunicava la non utilizzabilità dell'edificio in oggetto;

VISTA perizia giurata redatta, in ottemperanza a quanto disposto dall'OPCM 422 del 16/12/2016 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016 e s.m.i., dall'Ing. Daniele Zavanelli iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n. 1399 con la quale di dichiara l'edificio Totalmente Inagibile "E";

RILEVATO che detta perizia è stata trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per le competenti valutazioni del caso e così riscontrate dal medesimo al Comune di Castelli con nota prot. n. 21854/18 del 25/01/2018 acclarata al prot. n. 287 dell'Ente in data 26/01/2018;

DATO atto che quanto sopra rappresenta pericolo per l'incolumità degli occupanti e di tutti coloro che accedono all'immobile o che utilizzano a vario titolo;

Considerato che, pertanto, si rende necessario notificare il presente provvedimento all'insieme dei titolari, i quali dovranno farsi carico degli adempimenti ivi previsti, ognuno pro-quota;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Visto l'art.650 del Codice Penale;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della struttura in questione; per quanto sopra,

DISPONE

1. La revoca dell'Ordinanza n. 89 del 20/12/2016;

2. L'inagibilità totale (esito di tipo "E"), alle condizioni tutte richiamate in premessa, dell'edificio sito a Castelli in Frazione Colledoro C.da Corazzano, distinto al NCEU del Comune di Castelli al fg.2 particelle n. 196 sub 1-2 ricomprendente l'unità immobiliare intestata alla seguenti ditte.

- SECA Antonietta nata a Castelli il 06/10/1957 ed ivi residente a Castelli in c.da Corazzano in qualità di comproprietaria;

- DE LUCA Pasqualino nato a Castelli il 02/1421946 ed ivi residente a Fontenuova (RM) Via Carlo Goldoni, 17 in qualità di comproprietaria;

DIFFIDA

Le ditte indicate, a seguito delle riscontrate circostanze, ad accedere agli ambienti dell'unità immobiliare in questione.

Nelle more dell'esecuzione dei previsti provvedimenti di pronto intervento, ogni accesso agli ambienti di cui alla presente, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

AVVERTE

inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila;


In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alle ditte sopra individuate ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza;

Il Sindaco
Rinaldo SECA



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____ ho notificato alle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2018 il presente atto nel Comune di _____ frazione _____ via _____ n. _____ mediante consegna di copia a _____ nella sua qualità di _____ che ha firmato per accettazione.

Ho dato notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. _____ in data _____ dell'Ufficio Postale di _____

FIRMA DEL CONSEGnatARIO

(firma leggibile)

IL MESSO

(firma leggibile)